

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 agosto 2011, n. 0204/Pres.

Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana).

Capo I
Disposizioni generali

- Articolo 1 Oggetto
Articolo 2 Ambito di applicazione nel sistema scolastico regionale

Capo II
Piano applicativo di sistema per l'insegnamento della lingua friulana e sostegno finanziario alle scuole

- Articolo 3 Finalità e criteri del Piano applicativo di sistema per l'insegnamento della lingua friulana
Articolo 4 Approvazione del Piano
Articolo 5 Contenuti del Piano
Articolo 6 Linee guida organizzative e metodologico – didattiche del Piano
Articolo 7 Sostegno finanziario alle scuole
Articolo 8 Competenze dell'ARLeF
Articolo 9 Divieto di cumulo

Capo III
Elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana

- Articolo 10 Istituzione e tenuta dell'Elenco regionale
Articolo 11 Utilizzo del personale docente iscritto nell'Elenco regionale

Capo IV
Interventi di promozione

- Articolo 12 Iniziative di informazione e sensibilizzazione delle famiglie
Articolo 13 Criteri di valutazione e di priorità
Articolo 14 Procedimento contributivo
Articolo 15 Iniziative di insegnamento della lingua friulana agli adulti
Articolo 16 Corsi e iniziative a favore degli immigrati presenti nelle aree delimitate
Articolo 17 Insegnamento della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche situate nei territori esclusi dalla delimitazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge

Capo V
Norme transitorie e finali

Articolo 18	Rinvio
Articolo 19	Norme transitorie
Articolo 20	Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi degli articoli 14, comma 2, 17, comma 5 e 18 comma 6, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), di seguito denominata legge, reca le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge, e in particolare dagli articoli 12, 14, commi 1 e 4, 15, 17, commi da 1 a 4 e 18, commi da 1 a 4 in materia di Piano applicativo di sistema per l'insegnamento della lingua friulana, in materia di accesso all'Elenco regionale degli insegnanti ed utilizzo degli stessi per l'insegnamento della lingua friulana e in materia di interventi di promozione dell'utilizzo della lingua friulana nel territorio regionale.

Art. 2
(Ambito di applicazione nel sistema scolastico regionale)

1. Le azioni previste dalle disposizioni del presente regolamento per il sistema scolastico regionale sono rivolte alle scuole statali e alle scuole paritarie private e degli enti locali ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).

CAPO II
PIANO APPLICATIVO DI SISTEMA PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA
FRIULANA E SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE SCUOLE

Art. 3
*(Finalità e criteri del Piano applicativo di sistema per l'insegnamento della lingua
friulana)*

1. Il Piano applicativo di sistema per l'insegnamento della lingua friulana, di seguito denominato Piano, costituisce lo strumento che consente alla Regione di raccordare in maniera organica le esigenze formative, didattiche e organizzative, derivanti dalle opzioni effettuate dai genitori degli alunni con il Piano per l'offerta formativa delle scuole e con le azioni di verifica e valutazione delle attività svolte.

2. Il Piano è definito secondo i criteri di seguito elencati:
- a) continuità: il processo di insegnamento e apprendimento della lingua friulana si attua prevedendo opportune forme di continuità tra i diversi gradi scolastici nell'ambito della scuola di base;
 - b) curriculum: le attività formative previste per l'insegnamento della lingua friulana si inseriscono organicamente all'interno della progettazione dell'orario curricolare complessivo;
 - c) opzione: al momento dell'iscrizione, conformemente a quanto previsto all'articolo 4, comma 5 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), i genitori degli alunni comunicano all'istituzione scolastica se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua friulana; detta opzione, espressa per il primo anno è da intendersi valida rispettivamente per il triennio della scuola dell'infanzia, per il quinquennio della scuola primaria e per il triennio della scuola secondaria di primo grado, qualora i genitori non revochino l'opzione effettuata;
 - d) traguardi formativi: i traguardi formativi che l'allievo dovrà raggiungere alla conclusione del primo ciclo di istruzione, tenendo in considerazione la diversità dei contesti territoriali e le differenti competenze di ingresso possedute dagli allievi nella conoscenza della lingua friulana, nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle indicazioni nazionali dei livelli formativi, sono differenziati dal Piano in relazione alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado;
 - e) valutazione degli allievi: la valutazione degli allievi è effettuata dai docenti e comunicata alle famiglie.

3. Le singole istituzioni scolastiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59), approvano la programmazione curricolare per l'insegnamento della lingua friulana all'interno del proprio Piano per l'offerta formativa, tenendo conto delle indicazioni previste dal Piano.

Art. 4

(Approvazione del Piano)

1 Il Piano è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di istruzione, di seguito denominata Direzione centrale, sentito l'Ufficio scolastico regionale e viene approvato dalla Giunta regionale. La Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana è sentita al fine di assicurare la funzione di coordinamento di cui all'articolo 13, comma 4 della legge.

Art. 5

(Contenuti del Piano)

1. Il Piano definisce:
- a) le linee di indirizzo riferite ai diversi gradi scolastici;
 - b) i traguardi formativi relativi al primo ciclo d'istruzione;

- c) le linee guida per la programmazione didattica e l'organizzazione interna delle istituzioni scolastiche finalizzata all'erogazione del servizio, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni medesime.

2. A garanzia dell'inserimento della lingua friulana nel sistema scolastico, per il coordinamento delle iniziative e per la costruzione di strategie comuni di sostegno e promozione, il Piano prevede, inoltre:

- a) articolate collaborazioni interistituzionali e sociali da sviluppare mediante una rete stabile di relazioni con i seguenti soggetti:
 - 1) Ufficio scolastico regionale;
 - 2) istituzioni scolastiche;
 - 3) Università degli studi della regione;
 - 4) Agenzie regional pe lenghe furlane - Agenzia regionale per la lingua friulana, (ARLeF);
- b) la stipula da parte della Regione di specifiche convenzioni con quelle istituzioni scolastiche che adottino modelli curricolari integrati e innovativi di particolare interesse anche per lo sviluppo del processo complessivo di sistema in una logica di continuità tra i segmenti formativi e che realizzino materiali documentali strutturati.

3. Il Piano può prevedere altresì collaborazioni con gli enti locali e le realtà associative di cui all'articolo 24 della legge finalizzate al coordinamento delle iniziative.

4. Il Piano infine:

- a) favorisce la costituzione di reti di scuole e l'individuazione di scuole polo sul territorio intese come modello organizzativo di riferimento per la realizzazione degli interventi di insegnamento della lingua friulana;
- b) definisce le modalità per rilevare le esigenze riguardo alla formazione in servizio dei docenti quale supporto e sviluppo della riflessività professionale e di aggiornamento relativo a specifici ambiti di intervento;
- c) individua modalità di sostegno e promozione delle scuole secondarie di secondo grado che intendano arricchire il proprio Piano dell'offerta formativa con itinerari di insegnamento e apprendimento di e in lingua friulana.

Art. 6

(Linee guida organizzative e metodologico – didattiche del Piano)

1. Il Piano individua nel plurilinguismo la dimensione organizzativa e metodologico-didattica che risponde al riconoscimento della specificità della realtà culturale, sociale e linguistica della comunità territoriale. La presenza nel territorio della regione di lingue e di culture plurali costituisce un contesto privilegiato di formazione e di ricerca educativa che il sistema scolastico declina mediante l'assunzione del modello pluri/interlinguistico e pluri/interculturale.

2. Il plurilinguismo trova nell'articolo 4 della legge valide possibilità di arricchimento nella comparazione, collaborazione e cooperazione con le minoranze linguistiche storiche presenti sul territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, con le comunità ladine e le altre minoranze a livello nazionale, con le minoranze linguistiche

riconosciute, a livello internazionale, anche attraverso la promozione di progetti transfrontalieri tendenti alla costruzione di curricoli integrati. Nel contesto internazionale, particolare rilievo assumono gli scambi con realtà scolastiche di Paesi ove siano presenti comunità di origine friulana.

3. Le linee guida per l'insegnamento e l'apprendimento della lingua friulana previste dal Piano si iscrivono all'interno della dimensione plurilingue in grado di raccordare le lingue di minoranza con la lingua italiana e con le lingue straniere, nel rispetto dei principi sanciti nei seguenti documenti:

- a) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue delineato dal Consiglio d'Europa nel 2001;
- b) raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- c) raccomandazione 23 aprile 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
- d) decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 31 luglio 2007 (Indicazioni per la scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione indicazioni per il curricolo).

4. Il Piano prevede la possibilità di scelta dell'insegnamento della lingua friulana quale strumento per l'esercizio dei diritti-doveri di cittadinanza attiva anche in dimensione europea, consentendo lo sviluppo delle competenze di base e di cittadinanza di cui quella linguistico-comunicativa risulta centrale per lo sviluppo negli allievi di una coscienza identitaria e per la promozione di atteggiamenti di conoscenza, comprensione e rispetto nei confronti delle diversità, nonché per una convivenza democratica.

Art. 7

(Sostegno finanziario alle scuole)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 1 e 2 della legge, la Regione trasferisce le risorse destinate al finanziamento delle spese da sostenere per i docenti impegnati sia nell'attività didattica che nell'organizzazione di quest'ultima:

- a) alle scuole dell'infanzia, con esclusione delle sezioni sperimentali denominate "Sezioni Primavera", alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado, situate nei comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge, che abbiano programmato l'insegnamento della lingua friulana per un numero complessivo di ore non inferiore a trenta per gruppo classe per anno scolastico;
- b) alle scuole secondarie di secondo grado situate nei comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge, che prevedono di realizzare iniziative di insegnamento della lingua friulana nell'ambito di progetti di arricchimento dell'offerta formativa per un numero complessivo di ore non inferiore a venti per gruppo classe per anno scolastico.

2. L'entità del finanziamento di cui al comma 1, lettera a) è determinata dalla somma:

- a) di una quota, calcolata sulla base del costo orario per l'attività di docenza quale risultante dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, rapportato al numero delle ore di insegnamento programmate nell'orario curricolare

complessivo, limitatamente al numero delle ore non rientranti nell'orario di servizio obbligatorio dei docenti, come previsto dal contratto collettivo medesimo;

- b) di un'ulteriore quota pari al dieci per cento della quota di cui alla lettera a), per il sostegno degli oneri organizzativi rientranti nelle seguenti tipologie di spesa:
 - 1) gestione amministrativo – contabile;
 - 2) spese generali e di funzionamento;
 - 3) acquisto e noleggio di materiali e attrezzature per uso didattico.

3. Nell'ipotesi in cui le scuole di cui al comma 1, lettera a) costituiscano, ai fini del coordinamento delle attività di insegnamento della lingua friulana, delle reti formate da almeno tre scuole, la Regione trasferisce alla scuola capofila di rete le risorse destinate al finanziamento delle spese da sostenere per i docenti impegnati nell'attività didattica, per l'insegnante che svolge funzioni di coordinatore della rete, per l'organizzazione dell'insegnamento nelle scuole appartenenti alla rete e per gli oneri di gestione amministrativo – contabile della stessa.

4. L'entità del finanziamento di cui al comma 3 è determinata dalla somma:

- a) di una quota, calcolata sulla base del costo orario per l'attività di docenza, quale risultante dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, rapportato al numero delle ore di insegnamento programmate nell'orario curricolare complessivo nell'ambito delle scuole facenti parte della rete, limitatamente al numero delle ore non rientranti nell'orario di servizio obbligatorio dei docenti, come previsto dal contratto collettivo medesimo;
- b) di un'ulteriore quota, pari al quindici per cento della quota di cui alla lettera a), per il sostegno degli oneri organizzativi rientranti nelle seguenti tipologie di spesa:
 - 1) gestione amministrativo – contabile;
 - 2) spese generali e di funzionamento;
 - 3) acquisto e noleggio di materiali e attrezzature per uso didattico;
 - 4) spese per le attività di coordinamento della rete effettuate da insegnanti qualificati individuati all'interno dell'elenco di cui all'articolo 10, in ragione di una unità per ciascuna rete, con funzioni di progettazione, supporto e supervisione.

5. Le risorse di cui ai commi 2, 3 e 4 sono assegnate alle singole scuole e alle scuole capofila di rete, a seguito della comunicazione, effettuata dall'Ufficio scolastico regionale entro il 30 settembre dell'anno scolastico di riferimento, avente ad oggetto il fabbisogno di ore di insegnamento programmate nell'orario curricolare complessivo con la specificazione del numero di ore di docenza non rientranti nell'orario di servizio obbligatorio, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

6. Le scuole secondarie di secondo grado di cui al comma 1, lettera b) sono finanziate, compatibilmente con le risorse disponibili a seguito dell'assegnazione dei finanziamenti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Viene data priorità alle scuole i cui progetti di insegnamento coinvolgono il maggior numero di allievi e si pongono in continuità con precedenti esperienze di insegnamento realizzate nella medesima istituzione.

7. L'entità del finanziamento di cui al comma 6 è calcolata sulla base del costo orario per l'attività di docenza, quale risultante dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, rapportato al numero delle ore di insegnamento programmate nell'ambito di progetti di arricchimento dell'offerta formativa, limitatamente al numero delle ore non rientranti nell'orario di servizio obbligatorio dei docenti, come previsto dal contratto collettivo medesimo.

8. Le risorse di cui al comma 7 sono assegnate alle singole scuole a seguito della comunicazione, effettuata dall'Ufficio scolastico regionale entro il 30 settembre dell'anno scolastico di riferimento, avente ad oggetto il fabbisogno di ore per le iniziative formative di insegnamento programmate nell'ambito di progetti di arricchimento dell'offerta formativa con la specificazione del numero delle ore di docenza non rientranti nell'orario di servizio obbligatorio, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

9. Le scuole beneficiarie dei trasferimenti finanziari di cui al presente articolo trasmettono alla Direzione centrale il rendiconto delle spese sostenute, entro il termine fissato con il decreto di concessione e con le modalità di cui agli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

10. Le scuole beneficiarie dei trasferimenti finanziari di cui al presente articolo, nell'attuare gli interventi di insegnamento della lingua friulana tengono conto delle indicazioni contenute nel Piano.

Art. 8

(Competenze dell'ARLeF)

1. L'ARLeF concorre nell'attuazione degli interventi e delle azioni di competenza della Regione nel settore dell'istruzione, svolgendo i seguenti compiti:

- a) verifica e valuta lo stato di applicazione dell'insegnamento e dell'uso della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge;
- b) propone, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge, le modalità di applicazione delle misure del finanziamento destinato alle istituzioni scolastiche, valorizzando gli istituti che applicano modelli di insegnamento della lingua friulana più avanzati, all'interno di un quadro plurilingue, secondo lo standard europeo;
- c) indica le linee per la produzione di materiale didattico, ai sensi dell'articolo 16 della legge.

Art. 9

(Divieto di cumulo)

1. I finanziamenti di cui al presente Capo non sono cumulabili con i finanziamenti regionali concessi per l'insegnamento della lingua e cultura friulana ai sensi del Capo II del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 114 (Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti

in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006)).

CAPO III
ELENCO REGIONALE DEGLI INSEGNANTI CON COMPETENZE
RICONOSCIUTE PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRIULANA

Art. 10

(Istituzione e tenuta dell'Elenco regionale)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 17 della legge, presso la Direzione centrale è istituito l'Elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana, di seguito denominato Elenco regionale, articolato nei seguenti settori:

- a) scuole dell'infanzia;
- b) scuole primarie;
- c) scuole secondarie di primo grado;
- d) scuole secondarie di secondo grado.

2. Nell'Elenco regionale sono iscritti con decreto del Direttore centrale competente in materia di istruzione gli insegnanti in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) essere in servizio nelle istituzioni scolastiche della regione oppure inseriti nelle graduatorie provinciali o d'istituto;
- b) disporre delle competenze nella lingua friulana acquisite secondo quanto stabilito dall'Ufficio scolastico regionale, che individua i titoli necessari.

3. L'Elenco regionale è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

4. In relazione alle abilitazioni all'insegnamento o, in mancanza di abilitazioni, ai titoli di studio posseduti dai candidati, l'iscrizione può essere disposta anche in due o più dei settori indicati al comma 1. L'iscrizione nell'Elenco regionale costituisce condizione necessaria per svolgere attività di insegnamento della lingua friulana nonché per esercitare la funzione di coordinatore di rete di cui all'articolo 7, comma 3.

5. Gli insegnanti iscritti nell'Elenco regionale rimangono liberi di aderire o meno alle attività di insegnamento della lingua friulana loro proposte dalle scuole.

6. Per le finalità di cui al comma 2, gli insegnanti interessati presentano domanda di iscrizione entro i termini e con le modalità fissati da un avviso che riporta i titoli individuati dall'Ufficio scolastico regionale come necessari ad attestare il possesso delle competenze nella lingua friulana.

7. L'avviso di cui al comma 6 è emanato con cadenza annuale dal Direttore centrale competente in materia di istruzione sentite le organizzazioni sindacali e sentita altresì la Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana al fine di assicurare la funzione di coordinamento di cui all'articolo 13, comma 4 della legge.

8. Gli insegnanti iscritti nell'Elenco regionale comunicano le variazioni o la perdita dei requisiti di cui al comma 2, lettera a) e le variazioni relative alle abilitazioni o ai titoli di cui al comma 4 alla Direzione centrale la quale provvede alle conseguenti variazioni dell'iscrizione o alla cancellazione dall'Elenco regionale.

Art. 11

(Utilizzo del personale docente iscritto nell'Elenco regionale)

1. Il fabbisogno di docenti per l'insegnamento della lingua friulana è soddisfatto facendo ricorso agli iscritti nell'Elenco regionale, con priorità per i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica interessata e, in subordine, per quelli in servizio presso una delle istituzioni scolastiche della rete eventualmente costituita ai fini del coordinamento delle attività di insegnamento della lingua friulana o per quelli inseriti nella graduatoria provinciale o d'istituto, da utilizzare nel rispetto delle norme contrattuali di comparto e del regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche.

2. Nel caso in cui tra il personale di cui al comma 1 non siano reperibili docenti iscritti nell'Elenco regionale, i criteri per la scelta, nell'ambito dell'Elenco, dei docenti da utilizzare sono definiti dalle singole istituzioni scolastiche interessate o dalle istituzioni scolastiche della rete.

3. La retribuzione dei docenti per le prestazioni aggiuntive di insegnamento e per quelle funzionali all'insegnamento è definita sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro.

CAPO IV

INTERVENTI DI PROMOZIONE

Art. 12

(Iniziativa di informazione e sensibilizzazione delle famiglie)

1. Le iniziative d'informazione e di sensibilizzazione previste dall'articolo 18, comma 1, della legge al fine di diffondere presso le famiglie la conoscenza degli obiettivi e delle caratteristiche del Piano di cui al Capo II sono realizzate:

- a) direttamente dall'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale, mediante l'acquisizione in economia di beni e servizi in applicazione del regolamento vigente in materia;
- b) mediante la concessione di contributi, secondo le modalità e i criteri di cui al comma 2 e agli articoli 13 e 14, ad altri soggetti pubblici o a soggetti privati aventi la propria sede legale o operativa nel territorio regionale e operanti, sulla base dei propri statuti, nel settore della promozione e diffusione della lingua friulana.

2. Le iniziative proposte dai soggetti di cui al comma 1, lettera b) sono individuate a seguito di un bando emesso dal Direttore centrale competente in materia di istruzione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, nel quale sono definiti:

- a) gli obiettivi perseguiti, i contenuti obbligatori delle iniziative da attuare e i relativi tempi di realizzazione;
- b) il dettaglio dei costi ammissibili, articolati in: costi di personale, costi per l'esecuzione dell'iniziativa, costi relativi alla valorizzazione e promozione dell'iniziativa stessa;
- c) i termini e le modalità di presentazione delle domande, con l' indicazione dell'eventuale numero massimo di domande presentabili da ciascun soggetto;
- d) le risorse finanziarie complessivamente disponibili e l'importo massimo finanziabile per ciascuna iniziativa;
- e) la soglia minima di punteggio per l'ammissibilità delle iniziative a finanziamento;
- f) la documentazione da allegare alla domanda, con la relativa modulistica;
- g) le modalità di erogazione del finanziamento;
- h) le modalità e i termini di rendicontazione;
- i) le forme e le modalità di effettuazione del monitoraggio in ordine ai risultati conseguiti.

Art. 13

(Criteri di valutazione e di priorità)

1. Ai fini della valutazione delle iniziative proposte dai soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i seguenti criteri e punteggi:

- a) esperienza acquisita dal soggetto proponente in ambito di promozione e diffusione della lingua friulana, fino a un massimo di punti 30/100;
- b) qualità dell'iniziativa e grado di innovatività della stessa, fino a un massimo di punti 30/100;
- c) capacità organizzativa del soggetto proponente in termini di disponibilità di strutture stabili e di adeguata organizzazione per la promozione e diffusione della lingua friulana, fino a un massimo di punti 20/100;
- d) interesse dell'Amministrazione regionale sotto il profilo dell'attinenza dell'iniziativa rispetto alle linee di indirizzo, agli obiettivi della Regione alla promozione e alla diffusione della lingua friulana, e coerenza con il Piano fino a un massimo di punti 10/100;
- e) rapporto tra costi e risultati attesi, fino a un massimo di punti 10/100.

2. In caso di iniziative a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

- a) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a);
- b) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera b);
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 14

(Procedimento contributivo)

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 12, il Servizio competente in materia di istruzione, di seguito Servizio, accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e dei requisiti oggettivi delle iniziative, verifica la completezza e la regolarità formale delle domande e procede, sulla base dei criteri di cui all'articolo 13, alla valutazione comparativa delle iniziative risultate ammissibili, anche avvalendosi di esperti esterni all'Amministrazione regionale, individuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. A conclusione dell'istruttoria, con decreto del Direttore centrale, vengono approvati:

- a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, delle iniziative ammesse a finanziamento, con l'indicazione del contributo rispettivamente assegnato, e delle iniziative ammissibili a finanziamento, ma non finanziate per carenza di risorse;
- b) l'elenco delle iniziative non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

3. Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, il Servizio provvede alla concessione dei contributi, secondo l'ordine decrescente della graduatoria e fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Qualora nell'esercizio di riferimento si rendano disponibili ulteriori risorse, è disposto lo scorrimento della graduatoria.

4. Il contributo è concesso a copertura dell'intera spesa ammissibile, entro i limiti dell'importo determinato dal bando di cui all'articolo 12, comma 2. Nel caso in cui le risorse disponibili non risultino sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile, il contributo può essere concesso per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri un cofinanziamento a copertura dell'intera spesa ammissibile. In assenza di tale cofinanziamento, il beneficiario può rideterminare detta spesa, purchè la rideterminazione non ne comporti una riduzione superiore al trenta per cento.

5. Sono consentite compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili previste dal bando a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale dell'iniziativa proposta. Per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente gli obiettivi, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda.

6. I contributi possono essere erogati in un'unica soluzione all'atto della concessione e sono rendicontati secondo quanto disposto dagli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 7/2000.

Art. 15

(Iniziativa di insegnamento della lingua friulana agli adulti)

1. In attuazione dell'articolo 18, comma 2, della legge, la Regione sostiene l'insegnamento della lingua friulana agli adulti mediante il finanziamento di iniziative coerenti con il Piano, realizzate dai seguenti soggetti:

- a) Università degli Studi di Udine;

- b) istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 482/1999, situate nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge;
- c) soggetti di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, della legge.

2. Al finanziamento delle iniziative realizzate dai soggetti di cui al comma 1 si provvede mediante:

- a) concessione di un contributo a favore dell'Università degli Studi di Udine, previa stipula di una convenzione che definisce l'oggetto dell'iniziativa e i risultati attesi, stabilisce il limite massimo della partecipazione finanziaria della Regione, i tempi di realizzazione, l'articolazione delle spese ammissibili, le modalità di erogazione del finanziamento nonché le modalità di verifica dei risultati conseguiti e di accertamento delle spese effettivamente sostenute;
- b) concessione di contributi a istituzioni scolastiche della regione per la realizzazione di iniziative, da definirsi nell'ambito del piano annuale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie della regione di cui all'articolo 7, comma 9, primo periodo, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), con le modalità previste dal relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Regione 114/2011;
- c) concessione di contributi ai soggetti di cui al comma 1, lettera c), secondo le procedure di cui all'articolo 12, comma 2, ed agli articoli 13 e 14.

Art. 16

(Corsi e iniziative a favore degli immigrati presenti nelle aree delimitate)

1. In attuazione dell'articolo 18, comma 3 della legge, la Regione promuove l'insegnamento della lingua friulana per gli immigrati presenti nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge mediante la realizzazione di corsi e di iniziative specifiche, finanziati nell'ambito del Programma annuale di cui all'articolo 9, comma 23 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21).

Art. 17

(Insegnamento della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche situate nei territori esclusi dalla delimitazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge)

1. In attuazione dell'articolo 18, comma 4 della legge, la Regione trasferisce alle scuole dell'infanzia, con esclusione delle sezioni sperimentali denominate "Sezioni Primavera", alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado, situate nei territori esclusi dalla delimitazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge, che abbiano programmato iniziative di insegnamento della lingua friulana, le risorse destinate al finanziamento delle spese da sostenere per i docenti impegnati nella relativa attività didattica e per l'organizzazione delle iniziative stesse.

2. Le scuole di cui al comma 1 sono finanziate, compatibilmente con le risorse disponibili a seguito dell'assegnazione dei finanziamenti previsti dall'articolo 7, con le

modalità di cui all'articolo medesimo, commi 6, 7 e 8. Viene data priorità alle scuole situate in Comuni contigui ai territori delimitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge.

3. Le scuole beneficiarie dei trasferimenti finanziari di cui al presente articolo, nell'attuare gli interventi di insegnamento della lingua friulana, tengono conto delle indicazioni contenute nel Piano.

CAPO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 (*Rinvio*)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 19 (*Norme transitorie*)

1. Fino alla pubblicazione dell'Elenco regionale, al fine di garantire l'insegnamento della lingua friulana in relazione alla richiesta delle famiglie, le singole istituzioni scolastiche interessate o le istituzioni scolastiche della rete continuano ad avvalersi degli insegnanti dalle stesse individuati tra il personale docente che ha fornito la dichiarazione di disponibilità individuale ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge. La Regione collabora con l'Ufficio scolastico regionale per accertare le risorse di personale docente disponibile.

2. Per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, qualora si manifesti una insufficienza delle risorse finanziarie disponibili o una carenza di insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana, la Giunta regionale può stabilire che le disposizioni di cui all'articolo 7 si applichino esclusivamente alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie, purché le iniziative di insegnamento della lingua friulana proposte dalle scuole secondarie possano essere sostenute nell'ambito del piano annuale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie della regione, approvato ai sensi dell'articolo 7, comma 9, primo periodo, della legge regionale 3/2002.

Art. 20 (*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.